

Codice A1705B

D.D. 19 aprile 2024, n. 312

Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 - Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e nelle more della pubblicazione del D.M. n. 94438 del 26/02/2024



ATTO DD 312/A1700A/2024

DEL 19/04/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi connessi alla superficie e/o agli animali e soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs n. 42 del 2023 e loro s.m.i. e nelle more della pubblicazione del D.M. n. 94438 del 26/02/2024

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

considerato l'articolo 69 del reg. (UE) n. 2021/2115 che elenca i tipi di intervento per lo sviluppo rurale ed in particolare le prime tre lettere che contemplano interventi che concedono i pagamenti o un sostegno in relazione a:

- a) gli impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, illustrati nell'articolo 70 del medesimo regolamento;
- b) i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, illustrati nell'articolo 71 del medesimo regolamento;
- c) gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, illustrati nell'articolo 72 del medesimo regolamento;

tenuto conto, inoltre, dell'articolo 12 del citato regolamento che richiede agli Stati membri di includere nei propri piani strategici della PAC un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell'Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell'allegato III, relativamente ai seguenti settori specifici: a) il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; b) la salute pubblica e delle piante; c) il benessere degli animali;

visti, inoltre, i seguenti regolamenti:

- regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

visti in particolare, in riferimento al reg. (UE) n. 2021/2116:

- l'articolo 57 Disposizioni specifiche per il FEASR, che stabilisce, qualora siano rilevate irregolarità o altri casi di inosservanza delle condizioni degli interventi di sviluppo rurale di cui ai piani strategici della PAC da parte dei beneficiari, che gli Stati membri applichino rettifiche finanziarie sopprimendo parzialmente o, ove giustificato, integralmente il finanziamento dell'Unione. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravità dell'inosservanza rilevata e dell'entità della perdita finanziaria per il FEASR;

- l'articolo 59 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione che prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, intese in particolare:

- ad accertare la legittimità e la regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR, anche a livello dei beneficiari e secondo quanto stabilito nei piani strategici della PAC,
- prevenire, rilevare e perseguire le irregolarità e le frodi,
- imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale,
- recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.

Tenuto conto che:

- la PAC per il periodo 2023-2027 viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- l'art. 104 del citato regolamento (UE) n.2021/2115 prevede che il Piano strategico elaborato da uno Stato membro possa contenere "elementi stabiliti a livello regionale";
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023; il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome attivano sul proprio territorio;
- la Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità

delle scelte che caratterizzano l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento;

- il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Determinazione n. 17-6532 del 20.02.2023 e, nella versione vigente, riadottato con DGR n. 27-7740 del 20.11.2023, prevede, tra l'altro:
 - interventi denominati Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione, di cui all'art. 70 del reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA). Tali interventi sono denominati SRA;
 - interventi denominati Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici, di cui all'art. 71 del reg. (UE) n. 2021/2115. Tali interventi sono denominati SRB;
 - interventi denominati Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori, di cui all'art. 72 del reg. (UE) n. 2021/2115. Tali interventi sono denominati SRC;

visto che successivamente alla data di adozione del CSR 2023-2027 del Piemonte sono stati approvati e aperti bandi per la presentazione di domande di aiuto (o sostegno) ai sensi degli Interventi/azioni previsti dal PSP e dal complemento regionale;

visto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni dai pagamenti pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. è dettata dalle seguenti norme:

I. il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 che reca l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune e s.m.i.;

II. i seguenti decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf):

- i. D.M. 9 marzo 2023, n. 147385 recante, tra l'altro, la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115;
- ii. D.M. 22 maggio 2023, n. 263980 recante l'attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 recante "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune";
- iii. D.M. 28 giugno 2023, n. 337220 recante l'attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- iv. D.M. 4 agosto 2023, n. 410739 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC);
- v. D.M. 26 febbraio 2024 n. 93348 in via di pubblicazione avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027" che stabilisce, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili, previste dagli articoli: 8 (comma 1), 10 (comma 1), 12, 13, 14, 15;

III. il Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 del Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116";

richiamato che:

l'Autorità di Gestione Nazionale è individuata nel Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), come stabilito nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

la responsabilità dell'attuazione efficace, efficiente e corretta del CSR è di competenza dell'Autorità di Gestione Regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come riportato nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance;

la suddetta Autorità di Gestione Regionale propone, tra l'altro, alla Giunta regionale l'istituzione del Comitato di Monitoraggio Regionale, ai sensi dell'art. 124 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e come previsto nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance, nonché nel Capitolo 9 "Governance" del CSR;

l'Autorità di Gestione Regionale, inoltre, ha il compito di rapportarsi con l'Autorità di Gestione Nazionale;

concluso che l'Autorità di Gestione Regionale può fornire orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una corretta applicazione dei documenti di programmazione e l'efficiente gestione finanziaria dei fondi comunitari;

visto che mediante la DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, con cui è stato adottato il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, riadottato con D.G.R.n. 29-7032 del 12 giugno 2023:

- è stata individuata, ai sensi della L.R. 23/2008, l'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte nel Responsabile della Direzione Agricoltura e cibo,

- è stato demandato alla suddetta Autorità di proporre alla Giunta regionale: l'istituzione del Comitato di Monitoraggio Regionale, ai sensi dell'art. 124 del reg. (UE) n. 2021/2115 e come previsto nella Sezione 7.1 del PSP in merito al sistema di governance, nonché nel Cap. 9 "Governance del CSR" e previa consultazione del menzionato Comitato, le modifiche ai dettagli regionali presenti nel CSR, che si renderanno necessarie per assicurare la sua ottimale attuazione;

verificato che la competenza in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i., limitatamente agli ambiti dello sviluppo rurale individuati dal d.lgs 17 marzo 2023, n. 42, è attribuita dall'articolo 12 del D.M. 26 febbraio 2024 n. 93348 alle Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, cui spetta individuare con propri provvedimenti, sentito l'Organismo Pagatore competente:

- le fattispecie di violazioni di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo, coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella di riferimento/UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
- i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 4 del medesimo D.M. 26 febbraio 2024 n. 93348;
- ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso;

visti in particolare gli articoli 13 e 14 e l'Allegato 4 del citato decreto ministeriale 26 febbraio 2024 n. 93348, in via di pubblicazione, che riporta la tabella di applicazione delle riduzioni del pagamento con alcuni esempi;

tenuto conto che per il riconoscimento delle spese del FEASR dovute ai pagamenti effettuati a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno e pagamento, le regole e le scadenze fissate dall'Unione europea sono molto stringenti e sono sancite da:

- l'art. 44 del reg. (UE) 2021/2116 che stabilisce che gli Stati membri provvedano a versare

integralmente ai beneficiari i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal regolamento e che tali pagamenti nell'ambito degli interventi e delle misure di cui all'articolo 65, par. 2 del medesimo regolamento, siano eseguiti al più presto il 1° dicembre (o limitatamente agli anticipi, fino al 75%, anche anteriormente a tale data avvalendosi della deroga concessa dal paragrafo 2 lettera b. del medesimo articolo) e al più tardi il 30 giugno dell'anno civile successivo;

- l'art. 5 del reg. (UE) 2022/127 che prevede la riduzione delle spese del FEASR secondo una modalità proporzionale dal 25% al 100%; nel caso in cui per gli interventi di cui all'articolo 65, par. 2, del regolamento (UE) 2021/2116 risultino pagate successivamente al termine stabilito dalla normativa dell'Unione e superino il limite del 5 %;

ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza per la conclusione delle istruttorie della campagna 2023, di delineare il sistema di penalità, nelle more della pubblicazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348, consistente in riduzioni o esclusioni dal pagamento da applicarsi a beneficiari che non adempiano ai criteri, agli obblighi o agli impegni fissati dal CSR 2023-2027 del Piemonte, limitatamente alle fattispecie di violazioni demandate alle Autorità di gestione dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348;

ritenuto opportuno:

- riunire in un unico documento la disciplina per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento previsto dagli interventi/azioni soggetti al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e concesso (o da concedersi) in funzione della superficie e/o in base agli animali, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico e

- demandare alle Direzioni regionali/Settori competenti dei citati Interventi/azioni, l'adozione degli atti e dei provvedimenti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 e s.m.i., che ha istituito l'Organismo per le erogazioni di aiuti, contributi e premi comunitari destinati all'agricoltura piemontese;

vista la legge regionale 13/11/2006 n. 35, che ha previsto all'art. 12 la trasformazione dell'Organismo pagatore regionale in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/1/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008 ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

visto il regolamento di funzionamento dell'ARPEA., il quale prevede tra l'altro che l'Agenzia:

- possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),

- possa delegare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 94-3832 del 4/8/2016 (BURP n. 36 del 8/9/2016), avente per oggetto "Autorizzazione alla stipula di accordi tra i Settori della Regione e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Agenzia approvato con D.G.R. n. 41-5775 23.04.2007, e pertinenti disposizioni operative";

richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 320 del 18.12.2023 e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

dato atto che il Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

ha provveduto a consultare i referenti dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) dal 6 marzo 2024 al 14 marzo 2024 e dal 9 aprile 2024 all’11 aprile 2024 ed ha apportato la correzione richiesta;

stabilito di approvare la Disciplina per l’individuazione e l’applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, valevole per gli Interventi e azioni del PSP PAC, come declinati nel CSR 2023-2027 del Piemonte, recanti un sostegno correlato alla superficie e/o agli animali contenuta nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

specificato che la presente disciplina si applica ai seguenti interventi/azioni:

- a) le cosiddette SRA di cui all’art. 70 (ad eccezione delle SRA 16, 18 e 31 che rientrano nella categoria degli investimenti) del reg. (UE) n.2021/2115;
- b) la cosiddetta SRB01 di cui all’art. 71 del reg. (UE) n.2021/2115;
- c) la cosiddetta SRC02 di cui all’art. 72 del reg. (UE) n.2021/2115;

stabilito di demandare alle Direzioni regionali/Settori competenti dei citati Interventi/azioni, l’adozione degli atti e dei provvedimenti specifici in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;

stabilito che la disciplina contenuta nell’Allegato A alla presente D.D. potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell’applicazione;

attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non implica oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento risponde alla fattispecie “Criteri e modalità” ai fini della pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente (ex art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013), in quanto potrà influenzare l’importo da concedere e proporre in liquidazione;

ritenuto che, ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia altresì soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”
<http://trasparenza.regione.piemonte.it/criteri-e-modalita>;

dato atto che il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;

- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." contenente il "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";

determina

in qualità di Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in riferimento agli interventi ed alle azioni ai sensi del reg (UE) 2021/2115, previsti dal PSP PAC 2023-2027 per l'Italia e declinati per la Regione Piemonte nel CSR 2023-2027, il cui pagamento è erogato in funzione della superficie e/o in base agli animali ed è soggetto al sistema integrato di gestione e controllo di cui al reg. (UE) n. 2021/2116 e s.m.i.:

1. di approvare, in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116 e del d.lgs. n.42 del 2023 e loro s.m.i e nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26 febbraio 2024 n. 93348, la Disciplina per l'individuazione e l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di demandare alle Direzioni/Settori regionali l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi/azioni del CSR 2023-2027 di propria competenza, in attuazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni dal pagamento;
3. di stabilire che la disciplina contenuta nell'allegato A alla presente D.D. potrà subire modifiche o integrazioni anche in relazione a eventuali modifiche delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune o a revisioni conseguenti a riscontri dell'applicazione;
4. che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)
Firmato digitalmente da Paolo Balocco

Allegato

PIANO STRATEGICO PAC 2023-2027

CSR del Piemonte 2023-2027

INTERVENTI CONNESSI ALLA SUPERFICIE o AGLI ANIMALI E SOTTOPOSTI A SIGC

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI

| | |
|--|----|
| 1. AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 3 |
| 2. ELEMENTI PROPEDEUTICI ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA..... | 4 |
| A. BENEFICIARI dell'intervento/azione e MANCATA RISPONDENZA alle CATEGORIE PREVISTE..... | 4 |
| B. CRITERI di AMMISSIBILITA' per ogni intervento/azione e MANCATA RISPONDENZA DEGLI STESSI..... | 4 |
| C. IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI DELL'INTERVENTO/AZIONE e MANCATO RISPETTO DEGLI STESSI..... | 4 |
| D. ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)..... | 5 |
| E. INOSSERVANZE PER OGNI Impegno (I) o Obbligo (O)..... | 6 |
| F. Eventuali AZIONI CORRETTIVE (AZ)..... | 7 |
| 3. OBBLIGHI DI BASELINE..... | 7 |
| 3.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' (EVENTUALI) 7 | |
| 3.2 DESCRIZIONE DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (RMFert) E DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RMFit) E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI 7 | |
| 3.3 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE PER IL MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E L'ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA..... | 8 |
| 4. CASISTICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE..... | 8 |
| 4.1. RIDUZIONI, ESCLUSIONI A CARICO DELL'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO | 8 |
| 4.1.1 Determinazione di riduzioni del pagamento nell'anno civile dell'accertamento..... | 8 |
| 4.1.2 Determinazione di riduzioni del pagamento o esclusione per inosservanze contestuali di impegni connessi agli artt. 70 e 72 del reg. UE 2021/2115 e dei pertinenti impegni di condizionalita' nell'anno civile dell'accertamento..... | 10 |
| 4.1.3 Ripetizione di un'inosservanza ed eventuale maggiorazione della sanzione..... | 11 |
| 4.1.4 Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile dell'accertamento.. | 11 |
| 4.1.5 Sospensione del sostegno e della sanzione e realizzazione di azione correttiva (AZ) da parte del beneficiario..... | 11 |
| 4.2 RIFIUTO, ESCLUSIONE ANCHE PER L'ANNO SUCCESSIVO ALL'ACCERTAMENTO..... | 12 |
| 4.2.1 Inosservanze considerate gravi di per sè..... | 12 |
| 4.2.2 Ripetizione di un'inosservanza ai massimi livelli degli indici di verifica..... | 12 |
| 4.2.3 Ripetizione di una violazione combinata di impegni e di impegni pertinenti di condizionalità che ha causato esclusione..... | 12 |
| 4.3 PROVE FALSE..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 4.4 RECUPERI A CARICO ANNI PRECEDENTI L'ANNO CIVILE DI ACCERTAMENTO..... | 13 |
| 5. CUMULO DELLE RIDUZIONI..... | 13 |
| 6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI..... | 14 |
| 7. APPLICAZIONE IN CASO DI CESSIONE..... | 14 |
| 8. CONSEGUENZE PER IMPEDIMENTO CONTROLLI IN LOCO..... | 15 |
| 9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI..... | 15 |
| 10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI..... | 15 |

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 12 del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024, n. 93348 avente per oggetto "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027", demanda alle Autorità di Gestione regionali/provinciali dei Piani di Sviluppo rurale l'individuazione con propri provvedimenti delle violazioni degli impegni, i livelli di gravità, entità, durata di ogni violazione e altre eventuali fattispecie di infrazioni.

In applicazione del Capo VI, articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e del citato art. 12 del DM n. 93348 del 26.02.2024, con il presente documento viene delineata la disciplina per individuare le fattispecie di violazioni dei requisiti e degli impegni assunti ai sensi degli interventi connessi alla superficie e agli animali, oggetto del sistema integrato di gestione e di controllo (Titolo IV, Capo II del reg. (UE) 2021/2116) e per applicare le <sanzioni>¹.

La presente disciplina si applica, pertanto, agli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 e che, ai sensi del CSR 2023-2027 del Piemonte, constano in:

- Interventi SRA (con l'esclusione di SRA 16, SRA18 e SRA 31, aventi carattere simile agli investimenti e non avendo come oggetto di pagamento la superficie e/o le UBA),
- Intervento SRB01 (Sostegno zone con svantaggi naturali (montagna)),
- Intervento SRC02 (Pagamento compensativo per zone forestali Natura 2000).

Le norme di riferimento sono costituite da: i regg. (UE) 2021/2115 e s.m.i., 2021/2116 e s.m.i., 2022/1172, il D. lgs. n. 17 marzo 2023, n.42 e s.m.i., il D.M. sopracitato n. 93348 del 26/02/2024.

Le sanzioni amministrative si calcolano sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto e/o alle domande di pagamento che sono state presentate nel corso degli anni civili in cui si è verificata l'inosservanza.

Ai sensi dell'art. 1 del d.lgs 17 marzo 2003, n.42 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 **non si applicano** le sanzioni di cui al presente provvedimento nei seguenti casi:

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro²;
- c) inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116 riportate nel successivo paragrafo 6.

¹ Le riduzioni del pagamento, le esclusioni dal pagamento e i recuperi da applicarsi ai fini del presente provvedimento sono anche denominati sanzioni.

² si intende riferito all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, derivanti da sovradichiarazione delle superfici, violazione di impegni, ecc. rispetto agli interventi richiesti da uno specifico beneficiario.

L'applicazione di riduzioni od esclusioni non incide sulla legalità e sulla correttezza dei pagamenti ai quali si applica.

2. ELEMENTI PROPEDEUTICI ALL'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA

Gli elementi da dettagliare per ogni intervento e azione (ove prevista) nei provvedimenti da definirsi in applicazione della presente disciplina, sono i seguenti:

A. BENEFICIARI dell'intervento/azione e MANCATA RISPONDENZA alle CATEGORIE PREVISTE

a1. *Descrizione* Consistono nella tipologia di beneficiari ammissibili. Riportare i requisiti o le categorie dei beneficiari previsti dal PSP e dal CSR, con il medesimo ordinamento progressivo e relativo codice identificativo.

a2. *Base giuridica da applicare in caso di insussistenza (o venir meno) dei requisiti in materia di beneficiari.*

E' la medesima del punto B, b.2.

B. CRITERI di AMMISSIBILITA' per ogni intervento/azione e MANCATA RISPONDENZA DEGLI STESSI

b1. *Descrizione* Consistono nei criteri cui è subordinata la concessione del sostegno. Riportare i criteri di ammissibilità previsti dal PSP e dal CSR, con il medesimo ordinamento progressivo e relativo codice identificativo.

b2. *Base giuridica da applicare in caso di insussistenza (o venir meno) dei criteri di ammissibilità*

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 11 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. (e dell'art. 11 del DM n. 93348 del 26.02.2024) il sostegno richiesto per l'intervento/azione è rifiutato (ossia non concesso fin dall'inizio) o revocato (recuperato) integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, non connessi alla dimensione delle superfici o al n. di animali, fatte salve le cause di forza maggiore o gli eventi eccezionali (paragrafo 6).

Inoltre il PSP al capitolo 4.7.3 par. 5. Interventi a superficie o capo- Aspetti trasversali prevede che la perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell'impegno o l'esclusione annuale (quando l'impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale.

C. IMPEGNI e ALTRI OBBLIGHI DELL'INTERVENTO/AZIONE e MANCATO RISPETTO DEGLI STESSI

Per "impegno" si intende ogni impegno a cui il beneficiario si sottopone volontariamente in relazione a pratiche previste dai regimi ecologici per il clima, l'ambiente e il benessere animale e dagli interventi dello sviluppo rurale, così come descritto nel PSP e nel CSR.

In altre parole, sono comportamenti o attività da eseguire con una determinata intensità per realizzare gli obiettivi dell'intervento di sviluppo rurale prescelto.

Possono essere individuati, inoltre, i gruppi di impegni. Per “**gruppo di impegni**” si intende l’insieme di 2 o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei riferiti allo stesso ambito o alla stessa disaggregazione (ad es. coltura o gruppi di colture). Possono anche costituire un gruppo, i sotto-impegni di un medesimo impegno che si realizza solo mediante più comportamenti o attività virtuosi.

Descrizione Consistono negli impegni e gli obblighi indicati per ogni intervento/azione nel PSP PAC e nel CSR 2023-2027, con il medesimo ordinamento progressivo e relativo codice identificativo.

Come noto, agli impegni possono essere collegabili o meno gli obblighi di condizionalità, illustrati al seguente paragrafo 3.

Nel caso delle **SRA** (che concedono pagamenti relativi ad impegni che oltrepassano altri requisiti ed obblighi), è necessario riportare il collegamento degli impegni con:

- gli impegni pertinenti di condizionalità,
 - i requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali,
 - le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola e altri requisiti specifici,
- che pure potrebbero essere violati nel caso di mancato rispetto degli impegni degli interventi/azioni.

Nel caso della **SRC02** occorre riportare il collegamento degli impegni con i vincoli rispetto ai quali sono calcolati i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, quali:

- vincoli derivanti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là delle norme BCAA pertinenti, nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola;
- vincoli derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, in relazione agli svantaggi derivanti dai requisiti che vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori, ad eccezione del CGO 1 e delle norme BCAA nonché dalle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.

Gli impegni/obblighi violati devono essere riferiti ad uno specifico ambito di **disaggregazione** che può essere stabilito per intervento/azione/gruppo di colture/coltura/parcella di riferimento/UBA o capo animale/Unit amount, in modo da ricondurre a tale ambito gli effetti sul pagamento o pagamenti ammessi o da ammettere.

D. ELEMENTI DI CONTROLLO (EC)

Sono gli aspetti o documenti da esaminare per verificare il rispetto di un Criterio, Impegno o Obbligo.

Ai sensi dell’art. 72 del reg. (UE) 2021/2116 *Sistema di controllo e di sanzioni* gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e di sanzioni di cui all’articolo 66, paragrafo 1, lettera e) dello stesso regolamento. Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a) dello stesso reg. Tali controlli sono

integrati da controlli in loco, che possono anche essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia. A tal proposito si cita il D.M 0410739 del 4.8.2023 recante le “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”.

E' necessario quindi:

Individuare gli aspetti o documenti da esaminare per verificare il rispetto di un determinato Criterio, Impegno o Obbligo.

Ogni EC:

- va attribuito ad una delle 2 categorie: **in loco (documentale o visivo) o amministrativo**;
- ne va individuata l' **epoca di controllo** ³.

E. INOSSERVANZE PER OGNI Impegno (I) o Obbligo (O)

Per ogni impegno o obbligo occorre individuare e riportare gli elementi seguenti:

- i) Descrizione delle inosservanze effettuabili riguardo gli impegni anche in collegamento agli impegni pertinenti di condizionalità*
- ii) Descrizione delle inosservanze effettuabili riguardo i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, le condizioni stabilite per il mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima*
- iii) Determinazione di riduzioni del pagamento nell'anno civile corrispondente*
- iv) Determinazione di eventuali esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente*
- v) Determinazione di eventuali casi di sanzioni a carico di più di 1 anno civile (comprese eventuali sanzioni causate da inosservanze considerate gravi di per sé)*
- vi) Determinazione dell'eventuale riduzione sugli anni precedenti e revoca*

Consistono nelle inosservanze (cioè nella violazione di impegni previsti da ogni intervento/azione) rilevate.

Vengono considerate anche le inosservanze che riguardano impegni che coincidono o rappresentano un'applicazione più rigorosa di un impegno di condizionalità. Poiché, come precedentemente detto, questi ultimi sono essenziali per realizzare gli obiettivi dell'intervento/azione, devono rientrare nel sistema di controllo che riguarda l'intervento e devono essere considerati a tutti gli effetti al fine di determinare riduzioni dei (o esclusioni dai) pagamenti qualora non siano rispettati.

- i) Descrizione delle inosservanze effettuabili riguardo gli impegni anche in collegamento agli impegni pertinenti di condizionalità*

Per ogni azione/intervento si descrive il contenuto delle inosservanze e l'ambito di disaggregazione (vedasi par. c.1) rispetto al quale le inosservanze hanno valenza.

³ Qualora non sia stata individuata dall'Organismo Pagatore oppure si intenda eventualmente specificare un periodo più limitato per l'esecuzione del controllo.

ii) Descrizione delle inosservanze effettuabili riguardo i requisiti minimi, i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima

In caso di mancato rispetto si applicano gli stessi passaggi del punto i).

Le inosservanze specifiche riscontrate i) e ii) vengono utilizzate per determinare il valore da assegnare ad ogni indice di verifica (*gravità, entità, durata*) denominati nel complesso *GED* (vedasi par. 4.1.1 del presente documento).

I punti:

- iii) Determinazione di riduzioni del pagamento nell'anno civile corrispondente*
- iv) Determinazione di eventuali esclusioni dal pagamento nell'anno civile corrispondente*
- v) Determinazione di eventuali casi di sanzioni a carico di più di 1 anno civile (compresi quelli causati da inosservanze considerate gravi di per sé)*
- vi) Determinazione di eventuale riduzione su anni precedenti e revoca*

sono illustrati al paragrafo 4 "Casistica delle sanzioni amministrative da applicare e loro determinazione".

F. Eventuali AZIONI CORRETTIVE (AZ)

Ai sensi dell'art. 12 del DM n. 93348 del 26/02/2024 è possibile individuare inosservanze di lieve entità che non pregiudicano il raggiungimento delle finalità generali dell'intervento/azione e a cui il beneficiario può porre rimedio entro un periodo massimo di 3 mesi, durante i quali l'applicazione della sanzione è sospesa. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva assegnata (AZ) comporta l'annullamento della sanzione (vedere par. n. 4.1.5).

3. OBBLIGHI DI BASELINE

3.1 DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITA' (EVENTUALI)

Gli elementi di base pertinenti (Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), consistono negli obblighi da oltrepassare ai fini degli impegni di gestione di cui agli articoli 70 e 72 del reg. (UE)2021/2115. Essi sono definiti all'art. 13 e all'allegato III del reg.(UE) 2021/2115 e dall'Allegato 1 del DM 147385 del 9.03.2023. Se applicabili, sono individuati dal PSP PAC in relazione all'intervento interessato.

Gli impegni di condizionalità si considerano "pertinenti" se chiaramente ricollegabili al vincolo o obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno degli interventi elencati nel primo capoverso. In tal caso, gli impegni previsti dall'intervento/azione possono avere contenuto analogo a quello degli impegni di condizionalità o possono richiedere una maggiore intensità o incisività del comportamento.

3.2 DESCRIZIONE DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI (RMFert) E DEI PRODOTTI FITOSANITARI (RMFit) E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Essi sono considerati connessi allo sviluppo rurale, difatti consistono negli obblighi da oltrepassare ai fini degli impegni di gestione di cui all'art. 70 del reg. (UE)2021/2115 e sono dettagliati nell'allegato 2 del DM 147385 del 9.03.2023 e, se applicabili, sono individuati dal PSP PAC in relazione all'intervento interessato.

L'RM Fert, in linea con la Direttiva Nitrati, definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere anche nelle zone ordinarie.

L'RM Fit prevede impegni di livello generale e norma l'utilizzo dei fitofarmaci per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; disposizioni sull'uso dei prodotti in prossimità di corpi idrici; possesso del patentino ecc.).

Si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell'articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.

I suddetti beneficiari devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari attivati.

Tale pertinenza è quella definita a livello di PSP 2023-2027 nella versione correntemente approvata dalla Commissione Europea, integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali o provinciali.

3.3 DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI STABILITE PER IL MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E L'ATTIVITA' AGRICOLA MINIMA

Sono regolamentati rispettivamente dall'art. 4, par. 2 del reg. (UE) 2021/2115:

- punto ii) Mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre al ricorso ai metodi e ai macchinari ordinari
- punto iii) Svolgimento di attività minima sulle superfici agricole

e sono stabiliti dal decreto Masaf del 23.12.2022, n. 660087, articolo 3 comma 1, lett. c (punti 2.5 e 3.2) e lett. h.

Per la Regione Piemonte vige la DGR 17 aprile 2023, n. 24-6754.

4. CASISTICA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DA APPLICARE E LORO DETERMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 59 del reg. (UE)2021/2116 *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione* nell'ambito della PAC, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, tra cui l'efficace applicazione dei criteri per l'ammissibilità delle spese di cui all'articolo 37. Tali atti e misure sono intese, tra l'altro ad imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario e a recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, anche per irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.

4.1. RIDUZIONI, ESCLUSIONI A CARICO DELL'ANNO CIVILE DELL'ACCERTAMENTO⁴

4.1.1 Determinazione di riduzioni del pagamento nell'anno civile dell'accertamento

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e s.m.i. e dell'articolo 12 del D.M. 93348 del 26/02/2024 il rilievo di determinate inosservanze nel rispetto degli impegni o

⁴ L'anno civile dell'accertamento va riferito - al periodo di impegno (1 gennaio - 31 dicembre dell'anno 20XX) oggetto del controllo o dell'accertamento, a prescindere dall'epoca di esecuzione.

degli obblighi previsti dall'intervento/azione, può determinare riduzioni, nel corrispondente anno civile dell'accertamento, dell'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per l'ambito o disaggregazione indicato e che costituisce il montante riducibile.

La riduzione del pagamento del corrispondente anno civile può essere applicata anche nel caso di violazioni commesse a carico di 1 o più impegni previsti dall'intervento/azione e, nel contempo, di 1 o più impegni o altri obblighi pertinenti (es. requisiti minimi ad essi ricollegabili e individuati nel PSP e nel CSR).

Modalità da seguire per calcolare la riduzione del pagamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.M. 93348 del 26.02.2024

Le inosservanze rilevate che comportino riduzioni del pagamento vengono commisurate in base a 3 INDICI DI VERIFICA: *gravità, entità (o portata) e durata (o persistenza)* (così definiti dall'art. 1 del d. lgs. 17 marzo , n. 42 e dall'art. 2 del DM 93348 del 26.02.2024), in breve denominati GED.

La gravità: viene stabilita in dipendenza della rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi dell'impegno o dell'obbligo che non è stato rispettato.

L'entità (o portata): viene determinata in relazione all'impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio.

La durata (o persistenza): dipende dal periodo di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inosservanza e/o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Per definire il livello degli indici di verifica, almeno 1 di essi di norma viene rapportato alla **Superficie oggetto di impegno (SOI)**.

Secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs 17 marzo 2023 n. 42 e dall' art 12, comma 2 ed allegato 4 del D.M. 93348 del 26.02.2024 una volta accertata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello mediante ognuno dei 3 indici di verifica (gravità, entità e durata) secondo i seguenti punteggi : bassa=1 punto, media=3 punti, alta=5 punti.

Costituiscono **violazioni di livello massimo** le infrazioni per cui tutti gli indici (gravità, entità e durata) sono di livello 5.

Una volta quantificati i 3 indici per ogni impegno violato, si procede alla somma dei 3 valori corrispondenti e si calcolerà la media aritmetica per ottenere un solo valore medio, arrotondato al 2° decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (>0,05).

Il punteggio medio così ottenuto verrà confrontato con la tabella seguente per attribuire la percentuale di riduzione corrispondente:

| Punteggio | Riduzione in % |
|----------------------|----------------|
| $1,00 \leq x < 3,00$ | 3% |
| $3,00 \leq x < 5,00$ | 5% |
| $x \geq 5,00$ | 10% |

In relazione al montante riducibile di riferimento (una o più colture, Unit amount, gruppo di colture, azione, intervento, ecc.) ed al corrispondente premio in €, si applicherà una riduzione pari al 3%, 5% o 10%, come in precedenza calcolato.

Tale operazione andrà effettuata per ciascuna inosservanza di ogni impegno.

Nel caso del gruppo di impegni si calcola la gravità, entità, durata per ogni irregolarità di ogni impegno di ogni gruppo e si calcola la media come detto. Successivamente si esegue la somma delle medie dei singoli impegni e si verifica il punteggio a quale % di riduzione corrisponde. Infine, vengono sommate tutte le % di riduzione cumulative per ogni gruppo di impegni e si applica la decurtazione che è risultata.

Si riporta l'esempio di cui all'Allegato 4 del DM 93348 del 26.02.2024 che illustra l'ipotesi di violazione di impegni facenti parte di due gruppi di impegni, con l'applicazione della riduzione cumulativa indicata nell'ultima colonna:

| GRUPPO di impegni | Impegni di misura | Calcolo GED x infrazione agli impegni di misura | Media GED dei singoli impegni | Somma medie singoli impegni | % di decurtazione cumulativa per GRUPPO di impegni |
|--------------------------|-------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|
| IMPEGNI VIOLATI GRUPPO A | Impegno A1 | G=3, E= 1, D= 5 | 3 | 3+3,66+1=7,66 | 10% |
| | Impegno A2 | G=5, E= 3, D= 3 | 3,66 | | |
| | Impegno A3 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | | |
| IMPEGNO VIOLATO C | Impegno C 1 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | 1+1=2 | 3% |
| | Impegno C2 | G=1, E= 1, D= 1 | 1 | | |
| TOTALE SANZIONE | | | | | 13% |

4.1.2 Determinazione di riduzioni del pagamento o esclusione per inosservanze contestuali di impegni connessi agli artt. 70 e 72 del reg. UE 2021/2115 e dei pertinenti impegni di condizionalità nell'anno civile dell'accertamento

1. Maggiorazione della riduzione di cui all'art. 13 del d.lgs. 17 marzo n. 42 e all'art 13 del DM 93348 del 26.02.2024

Ove si accertino, nello stesso anno civile, violazioni contestuali di 1 o più impegni a norma degli artt. 70 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 nonché di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi collegabili, al beneficiario è applicata una maggiorazione della riduzione del pagamento ammesso o della domanda ammessa, pari al doppio delle percentuali del 3%, 5% e 10%.

2. Informazione da fornire al beneficiario

Nel caso di violazioni commesse a carico di 1 o più impegni previsti dagli interventi/azioni e, nel contempo, di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili e individuati nel PSP e nel CSR, l'Autorità competente informa il beneficiario che, in caso di ripetizione della stessa violazione nel corso del restante periodo di impegno, l'inadempienza verrà considerata grave e verranno applicate le conseguenze previste dall'art. 14, comma 2 del DM n. 93348 del 26.02.2024, illustrate al par. 4.2.3.

4.1.3 Ripetizione di un'inosservanza ed eventuale maggiorazione della sanzione

1. Definizione di ripetizione

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 17 marzo 2023, n.42 e dell'art. 14 comma 1 del DM 93348 del 26.02.2024, la "ripetizione" dell'inosservanza si verifica quando a carico dello stesso beneficiario sono state accertate 2 inosservanze analoghe negli ultimi 3 anni per lo stesso intervento/azione.

La ripetizione si determina a partire dall'anno **civile** dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.

2. Maggiorazione di cui all'art. 14, comma 4 del DM 93348 del 26.02.2024 a causa della ripetizione di un'inosservanza non ai massimi livelli degli indici di verifica

In caso di ripetizione di inosservanze non gravi (cioè che non si attestano ai massimi livelli degli indici di verifica) è applicata una maggiorazione della riduzione, pari al doppio delle percentuali del 3%, 5% e 10%, riferita all'impegno violato che può portare fino all'esclusione del corrispondente anno civile.

3. La ripetizione di un'inosservanza ai massimi livelli degli indici di verifica e gli effetti sulla sanzione sono riportati al paragrafo 4.2.2.

4. La ripetizione di violazioni contestuali di 1 o più impegni a norma degli artt. 70 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 nonché di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi collegabili e gli effetti sulla sanzione sono riportati al paragrafo 4.2.3.

5 Ripetizione di un'inosservanza degli impegni che ha causato esclusione dal pagamento

Se durante il medesimo periodo di impegno viene ripetuta la stessa inosservanza che ha comportato l'esclusione dal pagamento per violazione degli impegni dell'intervento/azione si applica di nuovo l'esclusione dal sostegno per la tipologia di intervento/azione in questione. Essa consiste nell'esclusione per l'anno civile dell'accertamento.

4.1.4 Determinazione di esclusioni dal pagamento nell'anno civile dell'accertamento

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M. n. 93348 del 26.02.2024 il rilievo di determinate inosservanze riguardanti gli impegni previsti dall'intervento/azione può determinare l'esclusione nel corrispondente anno civile dall'importo complessivo del pagamento ammesso (o della domanda ammessa) per il livello di disaggregazione cui si riferiscono gli impegni violati.

Normalmente l'esclusione viene attribuita al superamento delle soglie previste per le riduzioni.

4.1.5 Sospensione del sostegno e della sanzione e realizzazione di azione correttiva (AZ) da parte del beneficiario

Nei casi in cui viene ritenuto che l'inadempienza commessa non pregiudica il raggiungimento della finalità generali che l'azione o l'intervento si prefiggono e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro un periodo

massimo definito, l'Organismo pagatore e/o l'Autorità competente può sospendere sia il sostegno che l'applicazione della sanzione fino alla verifica dell'ottemperanza dell'azione correttiva, ai sensi dell'articolo 12 del DM n. 93348 del 26/02/2024.

Se nell'arco del tempo stabilito (al massimo 3 mesi) il beneficiario dimostra di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione (mediante l'azione correttiva AZ), la sospensione viene annullata e con essa la sanzione e, pertanto, il sostegno può essere erogato.

Le inosservanze per le quali si intende applicare la sospensione descritta con AZ vanno individuate in modo puntuale.

4.2 RIFIUTO, ESCLUSIONE ANCHE PER L'ANNO SUCCESSIVO ALL'ACCERTAMENTO

Nel presente paragrafo si considerano altri casi di esclusione o recuperi, in riferimento agli articoli 12, 14 del D.M. n. n. 93348 del 26/02/2024, i quali, oltre che sull'anno civile corrispondente, provocano effetti sull'anno civile successivo e se ne forniscono precisazioni applicative.

4.2.1 Inosservanze considerate gravi di per sè

Sono previste dalla lettera c) del comma 6 dell'art. 12 del DM n. 93348 del 26/02/2024.

Ai sensi delle norma citata, le Autorità di gestione regionali/provinciali dei programmi di sviluppo rurale possono individuare ulteriori fattispecie di infrazioni che in quanto tali (ossia commesse anche solo una volta) costituiscono violazioni "gravi", con la conseguenza che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'intervento/azione interessata⁵. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

4.2.2 Ripetizione di un'inosservanza ai massimi livelli degli indici di verifica

Qualora in esito ai criteri dei rispettivi articoli 14 e commi 2 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e del DM 93348 del 26.02.2024, se l'inosservanza già accertata ai **massimi livelli degli indici di verifica** (ossia gravità, entità e durata pari a 5) viene ripetuta con i medesimi livelli massimi, l'inosservanza diventa "grave" con la conseguenza che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'intervento/azione interessata⁴. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

4.2.3 Ripetizione di una violazione combinata di impegni e di impegni pertinenti di condizionalità che ha causato esclusione

Se durante il medesimo periodo di impegno viene ripetuta la stessa violazione (oggetto di un'informazione al beneficiario con le modalità di cui al par. 4.1.2, comma 2) che ha comportato l'esclusione per violazione degli impegni dell'intervento/azione e nel contempo di 1 o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, l'applicazione di quanto previsto agli articoli 13 del d.lgs. 17 marzo 2023, n.42 e del DM 93348 del 26.02.2024, essa costituisce **violazione "grave"** con la conseguenza che il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'intervento/azione interessata⁴. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento per lo stesso intervento/azione in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo (art. 14, comma 2 del citato DM).

⁵ Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'intervento/azione interessata: tale recupero è riferito a eventuali pagamenti effettuati per l'anno civile dell'accertamento.

4.3 PROVE FALSE

Sono previste dall'art. 14, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024.

Se viene accertato che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno o ha omesso per negligenza di fornire informazioni necessarie, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente per l'azione/intervento interessato. Il beneficiario è altresì escluso dal pagamento dell'azione/intervento in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo.

4.4 RECUPERI A CARICO ANNI PRECEDENTI L'ANNO CIVILE DI ACCERTAMENTO

Nel caso di violazione di impegni pluriennali che comporta l'attribuzione di una riduzione o l'esclusione per l'anno di accertamento, l'art. 12, comma 3 del DM 93348 del 26.02.2024 prevede che sia applicata la stessa percentuale di riduzione o l'esclusione con recupero a carico degli importi degli anni precedenti.

Tuttavia, il comma 4 dello stesso articolo concede alle Autorità di gestione regionali di applicare livelli di recupero minori o di non applicare agli anni precedenti un recupero pari alla riduzione (o esclusione) applicata per l'anno di accertamento, al verificarsi di talune eventualità.

Con il presente provvedimento si stabilisce che **il recupero parziale o totale dei pagamenti concessi negli anni precedenti sia applicato quando ci sia evidenza che l'inosservanza è stata commessa anche negli anni precedenti.**

5. CUMULO DELLE RIDUZIONI

Nel medesimo anno è possibile presentare domande ai sensi di più interventi di sviluppo rurale, ma anche dei pagamenti diretti, degli eco-schemi o per settori produttivi specifici e, pertanto, i beneficiari potrebbero compiere più violazioni, con la necessità di applicare le relative riduzioni /esclusioni.

Le sanzioni vengono applicate dall'Organismo Pagatore secondo l'ordine sequenziale stabilito dall' art. 25, comma 2 del d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dall'art. 12, comma 1, lettera c) del d. lgs. 23 novembre 2023 n. 188:

“fatta salva l'applicazione delle riduzioni previste dai Capi VII, VII-bis e VII-ter⁶, le riduzioni dei pagamenti si applicano nell'ordine seguente:

- a) le riduzioni previste ai Capi III, V e VI;
- b) all'importo risultante dall'applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
- c) all'importo risultante dall'applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.”

⁶ I Capi VII-bis e VII-ter sono stati inseriti nel d.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 dall'art. 11 del d.lgs 23 novembre 2023 n. 188.

6. CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le sanzioni, comprese le revoche di cui al presente provvedimento, non si applicano se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, conformemente all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 che elenca i seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda. Nel caso colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

In tal caso il pagamento è proporzionalmente revocato per l'anno/anni in cui si è verificato il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell'impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Occorre precisare che al verificarsi di tali situazioni non si richiede il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e, nel caso sia possibile la prosecuzione dell'impegno, esso e il relativo pagamento proseguono negli anni successivi in conformità alla durata iniziale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

7. APPLICAZIONE IN CASO DI CESSIONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM 93348 del 26.02.2024, "Qualora ci sia una cessione, a qualsiasi titolo, di tutta o parte dell'azienda, gli obblighi del cedente, gli adempimenti necessari per beneficiare dell'aiuto, nonché le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al rilevataro. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 16 del DM 660087 del 23 dicembre 2022 e successive modifiche, le autorità di gestione regionali prevedono specifiche modalità di attribuzione delle conseguenze per inosservanze imputabili al cedente o al rilevataro."

Qualora i provvedimenti applicativi della presente disciplina non regolamentino diversamente l'attribuzione delle responsabilità tra cedente e rilevataro e le relative conseguenze, si applica quanto previsto dal presente paragrafo.

8. CONSEGUENZE PER IMPEDIMENTO CONTROLLI IN LOCO

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del DM 93348 del 26.02.2024 e di quanto previsto dall'Allegato I, punto 2 "Attività di controllo", lettera A) "Procedura di autorizzazione delle domande", punti iii) del Reg. (UE) 2022/127, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte o decadono qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci

9. RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 paragrafo 1 lettera e) del reg. (UE) 2116/2021 e art. 30 del reg. (UE) 128 del 2022 in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale.

Si rimanda a quanto previsto dall'Organismo Pagatore Arpea, in funzione anche di quanto riportato nell'allegato n. 1 del reg. (UE) 127 del 7 dicembre 2021.

10. APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

SANZIONI PENALI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali.